

PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  
«AUXILIUM»



# STATUTI

Roma 2013



N. 827/79



CONGREGATIO  
DE INSTITUTIONE CATHOLICA  
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis), lectis perpenisique Statutis Pontificiæ Facultatis Scientiarum Educationis sub titulo v. *Auxilium* in Urbe, ad normam Constitutionis Apostolicæ “Sapientia christiana” recognitis, quæ in eorundem XLIX articulis definiuntur ac statuuntur **rata habet** et *ad alterum quinquennium* **approbat**; iisque ad quos pertinet, ut rite observentur, præcipit; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, IV mensis Iulii, a. D. MMXIII.

+ R. Vincentius Zani

A SECRETIS

P. Fidelius Polini Fe

SUBSECRETARIUS



**DECRETO DI PROMULGAZIONE DEGLI STATUTI  
DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  
«AUXILIUM»**

La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium», canonicamente eretta presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 27 giugno 1970 con Decreto N. 409/70/9, promuove la ricerca e l'insegnamento nel campo delle scienze dell'educazione e prepara ricercatori, insegnanti e operatori a diversi livelli approfondendo i problemi educativi dell'infanzia, fanciullezza e adolescenza, con speciale attenzione a quelli della donna.

Gli Statuti della Facoltà rinnovati secondo le disposizioni della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e le corrispondenti Norme applicative emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica furono approvati dalla medesima Congregazione con Decreto del 6 ottobre 1981 (Prot. N. 827/79/7) *ad experimentum* per un triennio ed ulteriormente prorogati per un biennio (Prot. N. 827/79). L'approvazione definitiva si ebbe il 18 ottobre 1986 (Decreto Prot. N. 827/79/23).

Gli ulteriori sviluppi delle scienze dell'educazione e le nuove istanze educative emergenti dai vari contesti socioculturali hanno stimolato la Facoltà a rivedere i curricula di studio e a modificare i corrispondenti articoli degli *Statuti* (Titolo VI: Ordinamento degli studi). Questi, sottoposti all'esame della Congregazione per l'Educazione Cattolica, furono da essa approvati il 27 gennaio 1999 (Prot. n. 827/79-156/98). In data 21 aprile 1999 la stessa Congregazione approvava la nuova edizione integrale degli *Statuti* (Decreto Prot. n. 827/79) assicurando in tal modo una più aggiornata corrispondenza agli scopi scientifici e apostolici della Facoltà e favorendone in pari tempo il continuo progresso.

Successivamente, in ottemperanza alla richiesta della Congregazione per l'Educazione Cattolica (Lettera Circolare N. 2 – Prot. 1237/2003 del 28 ottobre 2004) in vista dell'adeguamento al Processo di Bologna, la Facoltà ha avviato una nuova revisione dei curricula di studio e conseguentemente degli *Statuti* del 1999. In data 25 agosto

2005 gli Statuti furono approvati *ad experimentum* per cinque anni dalla stessa Congregazione (Decreto Prot. n. 827/79).

Trascorso il quinquennio dell'approvazione *ad experimentum*, si è ritenuta necessaria la richiesta di una proroga, in quanto le esigenze e gli impegni richiesti dal Processo di Bologna, e nel contesto del processo di *Certificazione di Qualità (QA)* ottenuto nel 2008, esigevano un tempo congruo per aver modo di portare a termine le modifiche statutarie necessarie.

La situazione di cambiamento e di riforma che ha investito le istituzioni universitarie, anche in ambito ecclesiale, la necessità di un costante adattamento dell'offerta formativa e didattica alle nuove esigenze dettate dall'evolvere del contesto socioculturale, e gli ulteriori sviluppi delle scienze dell'educazione hanno sollecitato ancora una volta la Facoltà a rivedere i curricula di studio e a modificare i corrispondenti articoli degli *Statuti*.

Pertanto, ottenuta l'approvazione degli Statuti *ad alterum quinquennium* dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, con Decreto del 4 luglio 2013 (Prot. N. 827/79) e adempiute tutte le formalità di legge, il

**Sac. Pascual Chavez Villanueva,  
Gran Cancelliere  
della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium»**

con piena autorità in forza del proprio ufficio, a norma della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, art. 13 § 1,

**promulga**

gli *Statuti* della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium», ingiungendo in pari tempo a chi di dovere l'immediata osservanza.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato a Roma, il 15 agosto 2013

*Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria*

  
Dott.ssa M. Giovanna CERUTI  
Segretaria

  
Sac. Pascual CHÁVEZ VILLANUEVA  
Gran Cancelliere

## PROEMIO

*La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» è una Facoltà ecclesiastica che, coltivando le scienze dell'educazione nella visione cristiana della realtà, contribuisce a rendere presente la Chiesa nel mondo della cultura e ad attuarne la missione in ordine alla salvezza totale dell'uomo, "prima e fondamentale via della Chiesa" (Redemptor hominis 14).*

*La Facoltà, perseguendo il suo fine peculiare, è altresì un mezzo privilegiato per contribuire alla vitalità dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice che, nella Chiesa, ha una missione specificamente educativa.*

*La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» fu canonicamente eretta presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice il 27 giugno 1970 con Decreto n. 409/70/9.*

*Fin dal 1954 l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice aveva fondato in Torino un Istituto Internazionale di Pedagogia e Scienze Religiose riconosciuto ed approvato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi il 13 giugno 1956 con Decreto n. 01455/56.*

*Il 31 gennaio 1966, con Decreto n. 44/65/17 della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, detto Istituto fu incorporato all'Istituto Superiore di Pedagogia del Pontificio Ateneo Salesiano di Roma. I legami giuridici ed accademici fra i due enti furono in seguito ridefiniti. Dal 1970 la Facoltà si regge secondo Statuti propri e ha in comune con l'Università Pontificia Salesiana dell'Urbe il Gran Cancelliere, Rettor Maggiore della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco.*

*Dal 1978 la Facoltà ha sede in Roma, via Cremolino 141.*





## **Titolo I**

### **COSTITUZIONE E FINE**

#### **Art. 1 – Natura e costituzione**

§1. La Pontificia Facoltà di Scienze dell'educazione «Auxilium» è una Facoltà Ecclesiastica canonicamente eretta presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di don Bosco) dalla Santa Sede.<sup>1</sup>

Dipende nella sua esistenza dalla Santa Sede, sottostà alle disposizioni della medesima per le Università Ecclesiastiche e si regge secondo i presenti Statuti.

Ha il diritto di conferire tutti i gradi accademici previsti dalla Costituzione *Sapientia christiana* e dal presente Statuto.

§2. Coltivando le scienze dell'educazione partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa dando il suo peculiare contributo in uno dei settori privilegiati dell'azione salvifica qual è l'educazione integrale della persona.

#### **Art. 2 – Fine**

§1. Il fine della Facoltà è quello di

- coltivare e promuovere la ricerca nel campo delle scienze dell'educazione;
- preparare ricercatori, insegnanti e operatori, a diversi livelli, nel campo dell'educazione.

---

<sup>1</sup> Decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 27 giugno 1970, n. 409/70/9.

§2. Tale fine, perseguito nella visione cristiana della realtà, esige che si riconosca alle discipline filosofiche e teologiche il ruolo che loro compete in ordine alla formazione integrale nel campo delle scienze dell'educazione.

§3. In armonia con i principi dell'umanesimo pedagogico cristiano di S. Giovanni Bosco, la Facoltà promuove lo studio e l'approfondimento dei problemi dell'educazione in tutto l'arco della vita, specialmente dall'infanzia alla giovinezza, con una particolare attenzione a quelli della donna.

### **Art. 3 – Mezzi**

Per conseguire il fine di cui all'art. 2, la Facoltà dispone dei seguenti mezzi:

- Istituti di ricerca di cui si serve anche ai fini didattico-pedagogici;
- Corsi di studio ordinati al conferimento dei diversi gradi accademici e al conseguimento di diplomi universitari;
- pubblicazioni scientifiche;
- convegni scientifici per lo studio di particolari problemi nell'ambito delle scienze dell'educazione;
- Corsi di perfezionamento, di qualifica, di alta formazione e di aggiornamento per educatori, insegnanti e altre figure professionali che operano nel campo educativo.

### **Art. 4 – Rapporti tra Facoltà, Santa Sede e Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice**

§1. La Facoltà è rappresentata presso la Santa Sede dal Gran Cancelliere, che è il Rettor Maggiore della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco.

§2. In forza della sua erezione canonica presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la Facoltà ha come Vice Gran Cancelliere la Superiora Generale dell'Istituto medesimo.

§3. Spetta all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice

- provvedere alla Facoltà il personale religioso e garantire i mezzi necessari alla sua vita e al suo sviluppo;
- vigilare, attraverso la Superiora Generale, Vice Gran Cancelliere, affinché sia perseguito in modo adeguato il fine della Facoltà.

#### **Art. 5 – Personalità giuridica e sede**

§1. La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» è una persona giuridica privata nella Chiesa; in Italia gode della personalità giuridica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 ottobre 2000.

§2. La Facoltà ha sede in Roma, via Cremolino 141.

#### **Art. 6 – Istituzioni annesse**

La Facoltà può erigere Istituti, Centri e Scuole che il progresso delle scienze dell'educazione, le direttive della Chiesa e le esigenze apostoliche dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice indicheranno come maggiormente rispondenti alle necessità del momento.

## **Titolo II**

### **COMUNITÀ ACCADEMICA E SUO GOVERNO**

#### **Art. 7 – Principi generali**

§1. La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione è una comunità accademica in cui tutte le persone che ne fanno parte, sia individualmente che collegialmente, «devono sentirsi, ciascuna secondo la propria condizione, corresponsabili del bene comune e devono sollecitamente contribuire al conseguimento del fine della comunità medesima» (*Sapientia christiana* art. 11 §1).

La Facoltà promuove l'organica collaborazione tra tutte le sue componenti determinando diritti e doveri dei singoli membri e degli organismi di governo e di gestione perché siano convenientemente esercitati a norma dei presenti Statuti e dei Regolamenti.

§2. Le Autorità della Facoltà sono personali e collegiali.

Le Autorità personali sono:

- il Gran Cancelliere,
- la Vice Gran Cancelliere,
- la Preside,
- la Vice Preside,
- le Direttrici degli Istituti.

Le Autorità collegiali sono:

- il Consiglio Accademico,
- il Collegio dei Docenti,
- il Collegio degli Studenti.

Ogni Autorità ha il potere-dovere dell'esercizio della propria competenza che non può trasferire ad altri e interagisce con le altre Autorità per il raggiungimento dei fini istituzionali.

La Preside, la Vice Preside e le Direttrici degli Istituti sono scelte tra le Docenti Stabili Figlie di Maria Ausiliatrice.

§3. Le Autorità religiose dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e le Autorità accademiche della Facoltà, autonome nel loro rispettivo ambito, collaborano nel pieno rispetto del diritto comune dei presenti Statuti e dei Regolamenti.

L'intervento delle Autorità religiose nella vita della Facoltà si esercita pertanto attraverso i canali previsti dai presenti Statuti:

- la Superiora Generale in quanto Vice Gran Cancelliere;
- la Delegata delle Direttrici dei Collegi Universitari delle Figlie di Maria Ausiliatrice al Consiglio Accademico nell'ambito dello stesso.

§4. Tra le Autorità accademiche e le Autorità religiose dei Collegi Universitari annessi alla Facoltà intercorrono stretti rapporti di collaborazione in vista del bene comune, nella chiara distinzione delle rispettive competenze a norma dei presenti Statuti e dei Regolamenti.

## **Art. 8 – Gran Cancelliere**

§1. Il Gran Cancelliere, Rettor Maggiore della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco, in quanto rappresentante della Santa Sede presso la Facoltà, ne favorisce la comunione con la Chiesa universale.

§2. Al Gran Cancelliere spetta

1. garantire che nella Facoltà la dottrina cattolica sia integralmente custodita e che siano osservati fedelmente le norme della Santa Sede per le Università Ecclesiastiche e i presenti Statuti;
2. promulgare gli Statuti e interpretarli, salva l'autorità della Congregazione per l'Educazione Cattolica;
3. nominare la Preside, su proposta della Vice Gran Cancelliere e, ottenuta la conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica, riceverne la professione di fede;

4. nominare i Docenti Stabili (Ordinari e Straordinari) su proposta della Vice Gran Cancelliere, previo il 'nulla osta' della Congregazione per l'Educazione Cattolica;
5. conferire la missione canonica ai Docenti a norma dell'art. 27 §1 della Costituzione *Sapientia christiana* e all'occorrenza revocarla;
6. conferire il Dottorato *ad honorem* a norma dell'art. 38 delle *Norme Applicative* della Costituzione *Sapientia christiana*;
7. informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti riguardanti la Facoltà e inviare ad essa, ogni tre anni, la relazione prescritta all'art. 8 n. 6 delle *Norme Applicative* della Costituzione *Sapientia christiana*;
8. firmare i documenti autentici del titolo accademico di terzo grado;
9. presenziare alle adunanze del Consiglio Accademico, almeno una volta all'anno;
10. presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la richiesta di affiliazione, aggregazione e incorporazione o la loro sospensione.

§3. Il Gran Cancelliere esplica tali compiti per sé o per mezzo di un delegato.

#### **Art. 9 – Vice Gran Cancelliere**

§1. La Vice Gran Cancelliere, Superiora Generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, promuove il progresso e l'impegno scientifico della Facoltà e favorisce la comunione fra tutti i membri della comunità accademica.

§2. Alla Vice Gran Cancelliere spetta

1. salvaguardare la piena osservanza degli Statuti e dei Regolamenti in ordine all'attuazione del fine della Facoltà;

2. ratificare e promulgare i Regolamenti della Facoltà, presentati dal Consiglio Accademico, e approvarne le modifiche proposte dal medesimo;
3. presentare al Gran Cancelliere, per la nomina, la Preside da lei scelta tra le persone designate dal Consiglio Accademico;
4. nominare la Vice Preside e le Direttrici degli Istituti da lei scelte a norma dei presenti Statuti;
5. presentare al Gran Cancelliere i Docenti per la promozione e la nomina a Straordinari e Ordinari, ottenuto il parere del Consiglio Accademico;
6. nominare i Docenti Aggiunti, sentito il Consiglio Accademico e il Collegio dei Docenti, e i Docenti Invitati, su proposta della Preside, salvo il prescritto dell'art. 8 §2, 4, e confermarli in carica a norma dei presenti Statuti;
7. collocare in congedo o in aspettativa i Docenti;
8. proporre al Gran Cancelliere l'esonero dalla carica dei Docenti Stabili;
9. sospendere *ad tempus* dal proprio incarico qualsiasi Docente in casi gravi e urgenti;
10. scegliere e nominare, a norma dei presenti Statuti, la Segretaria della Facoltà, l'Economa e la Bibliotecaria;
11. scegliere e nominare una delle Direttrici dei Collegi Universitari delle Figlie di Maria Ausiliatrice come delegata al Consiglio Accademico;
12. confermare l'elezione dei delegati dei Docenti e degli Studenti al Consiglio Accademico e del Docente eletto dal Consiglio Accademico per il Consiglio di Amministrazione;
13. confermare la cooptazione dei tre Docenti scelti tra gli Invitati nel Collegio dei Docenti a norma dell'art. 14 §1 dei presenti Statuti;

14. accogliere i ricorsi che le vengono presentati contro le deliberazioni delle Autorità accademiche e giudicarne la legittimità;
  15. firmare i documenti autentici dei titoli accademici di ogni grado e presenziare, quando lo ritenga opportuno, agli atti ufficiali della Facoltà;
  16. dare l'autorizzazione all'avvio della pratica di affiliazione, aggregazione, incorporazione di un Istituto alla Facoltà;
  17. presenziare alle adunanze del Consiglio Accademico, almeno tre volte all'anno.
- §3. La Vice Gran Cancelliere esplica tali compiti per sé o per mezzo di una delegata.

#### **Art. 10 – Preside**

§1. La Preside è a capo della Facoltà; dirige, promuove e coordina tutta l'attività della comunità accademica, coadiuvata dal Consiglio Accademico e dagli altri Organi Collegiali stabiliti dai presenti Statuti.

§2. Alla Preside spetta

1. rappresentare la Facoltà ovunque occorra e convenga;
2. garantire l'osservanza degli Statuti, dei Regolamenti e delle disposizioni delle Autorità Superiori;
3. convocare e presiedere il Consiglio Accademico, il Collegio dei Docenti, il Collegio degli Studenti, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Biblioteca, il Comitato di Direzione della Rivista di Scienze dell'Educazione;
4. rendere conto alla Vice Gran Cancelliere del governo della Facoltà;
5. proporre alla Vice Gran Cancelliere per la nomina i Docenti Aggiunti - sentiti il Consiglio Accademico e il Collegio dei Docenti - e i Docenti Invitati;



6. proporre alla Vice Gran Cancelliere la conferma in carica dei Docenti non Stabili, sentito il Consiglio Accademico;
7. proporre alla Vice Gran Cancelliere per la nomina - sentito il Consiglio Accademico - la Segretaria, la Bibliotecaria, l'Economa e scegliere gli altri Officiali;
8. ammettere o dimettere gli Studenti a norma degli Statuti;
9. presiedere di diritto agli esami;
10. firmare i documenti autentici di ogni grado, di diploma ed altri documenti rilasciati a nome della Facoltà;
11. convocare, quando lo ritenga opportuno, i Docenti e gli Studenti per informarli o discutere su problemi concernenti la Facoltà;
12. sorvegliare l'amministrazione economica;

§3. La Preside è scelta dalla Vice Gran Cancelliere su una terna di nomi di Docenti Stabili della Facoltà proposta dal Consiglio Accademico, è nominata dal Gran Cancelliere e confermata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§4. La Preside è nominata per un triennio; le può essere rinnovato l'incarico per il solo triennio immediatamente successivo.

#### **Art. 11 – Vice Preside**

§1. La Vice Preside coadiuva la Preside nella sua opera e la sostituisce se impedita o assente.

§2. La Vice Preside è nominata dalla Vice Gran Cancelliere su una terna di Docenti Stabili della Facoltà proposta dal Consiglio Accademico.

§3. La Vice Preside è nominata per un triennio; le può essere rinnovato l'incarico per il solo triennio immediatamente successivo.

## **Art. 12 – Diretrrici di Istituto**

§1. La Diretrrice di ogni Istituto è scelta ed è nominata dalla Vice Gran Cancelliere su una terna di nomi di Docenti Stabili della Facoltà presentata dal Collegio dei Docenti.

§2. Le Diretrrici di ogni Istituto sono di diritto membri del Consiglio Accademico.

§3. La Diretrrice è nominata per un triennio; le può essere rinnovato l'incarico per il solo triennio immediatamente successivo.

§4. I compiti della Diretrrice di Istituto sono stabiliti nei Regolamenti della Facoltà.

## **Art. 13 – Consiglio Accademico**

§1. Il Consiglio Accademico delibera su quanto riguarda la Facoltà e la mutua collaborazione tra gli Istituti della medesima, salvi i diritti e i doveri che sono attribuiti alle altre Autorità nei presenti Statuti.

§2. Il Consiglio Accademico è costituito dalla Preside, dalla Vice Preside, dalle Diretrrici dei singoli Istituti, dai Docenti Ordinari, da un delegato rispettivamente dei Docenti Straordinari e dei Docenti Aggiunti, e da un delegato degli Studenti. Ne fa parte inoltre una Diretrrice dei Collegi Universitari delle Figlie di Maria Ausiliatrice, scelta e nominata dalla Vice Gran Cancelliere.

§3. I delegati al Consiglio Accademico sono eletti *ad annum*.

§4. I compiti del Consiglio Accademico sono

1. assicurare le condizioni per la promozione della qualità dell'Istituzione;
2. elaborare il Progetto Strategico Istituzionale e il Piano di Azione annuale;

3. definire e approvare le iniziative e le attività svolte in nome della Facoltà;
4. proporre, quando occorra, la revisione e le modifiche degli Statuti che dovranno essere approvati dalla Santa Sede;
5. elaborare i Regolamenti, all'occorrenza rivederli, e proporli alla Vice Gran Cancelliere per l'approvazione;
6. risolvere le questioni straordinarie e dirimere le controversie, salve restando le attribuzioni della Vice Gran Cancelliere;
7. presentare alla Vice Gran Cancelliere una terna di nomi, scelti tra i Docenti Stabili, per la nomina della Preside e una terna di nomi, scelti tra i Docenti Stabili, per la nomina della Vice Preside;
8. dare il voto per la cooptazione e la promozione dei Docenti, per la conferma dei Docenti *ad annum* e per la nomina degli Officiali a norma dei presenti Statuti e dei Regolamenti;
9. dare il parere sull'assunzione di incarichi in altre Facoltà o Università da parte dei Docenti Stabili e Aggiunti della Facoltà;
10. esprimere il parere sulle domande di congedo, di aspettativa, di cessazione dalla carica dei Docenti;
11. determinare le norme generali e le modalità per le ricerche e le pubblicazioni che interessano l'intera Facoltà, sentito il Collegio dei Docenti;
12. esaminare e approvare l'Offerta Formativa della Facoltà, il piano annuale delle attività formative dei Corsi di studio, i programmi e il calendario;
13. approvare i metodi didattico-pedagogici, la modalità degli esami, qualora ci si discostasse dalla prassi in vigore nella Facoltà;

14. riconoscere l'equivalenza dei titoli accademici e degli studi compiuti in altre Università o Istituti superiori a livello universitario;
15. approvare i piani di studio degli Studenti e, all'occorrenza, concedere dei cambiamenti;
16. risolvere i casi accademicamente dubbi nell'ammissione degli Studenti;
17. esaminare la proposta di dimissione degli Studenti presentata dal Collegio dei Docenti;
18. approvare il bilancio economico della Facoltà ed eleggere un Docente come componente del Consiglio di Amministrazione;
19. dare il consenso per l'ammissione o la sospensione di una affiliazione, aggregazione e incorporazione di un Istituto alla Facoltà.

§5. Alle questioni di cui al §4, n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 non sarà presente il delegato degli Studenti.

§6. Il Consiglio Accademico deve essere convocato quattro volte all'anno o anche più spesso quando la Preside lo ritenga opportuno o almeno la terza parte dei membri lo richieda per iscritto.

§7. Gli argomenti da trattarsi sono proposti dalla Preside e anche dai membri del Consiglio qualora almeno la terza parte ne faccia richiesta per iscritto.

§8. Per la validità delle deliberazioni, ordinariamente si richiede la maggioranza assoluta dei voti; nelle questioni di maggiore importanza si richiede la presenza dei due terzi dei membri e la maggioranza assoluta dei voti.

§9. Le deliberazioni che rivestono una speciale gravità devono essere ratificate dalla Vice Gran Cancelliere.

## Art. 14 – Collegio dei Docenti

§1. Il Collegio dei Docenti è costituito dai Docenti Stabili, dagli Aggiunti e da tre Docenti Invitati eletti *ad annum* a norma dei Regolamenti.

§2. Al Collegio dei Docenti spetta

1. esaminare le questioni accademiche comuni ai Docenti della Facoltà, specialmente quelle riguardanti la collaborazione e la programmazione di ricerche;
2. avanzare proposte sui Corsi di studio, sull'Offerta Formativa, sul modo e sul valore degli esami, sul calendario delle lezioni e degli esami;
3. proporre alla Vice Gran Cancelliere una terna di nomi di Docenti Stabili della Facoltà per la nomina delle Direttrici dei singoli Istituti;
4. eleggere tre Docenti delegati al Consiglio di Biblioteca;
5. dare il parere sull'idoneità all'insegnamento e alla ricerca dei Docenti da nominare come Aggiunti;
6. proporre al Consiglio Accademico l'esame di particolari problemi riguardanti gli Studenti.

§3. Alle questioni di cui al §2, n. 3 e 5 partecipano solo i Docenti Stabili e gli Aggiunti.

§4. Il Collegio dei Docenti deve essere convocato dalla Preside cinque volte all'anno o anche più spesso quando la medesima lo ritenga opportuno, o almeno la terza parte dei membri del Collegio ne faccia domanda per iscritto.

§5. Gli argomenti da trattarsi sono proposti dalla Preside o anche dai membri del Collegio, qualora almeno la terza parte ne faccia domanda per iscritto.

§6. Per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza assoluta dei voti.

## Art. 15 – **Collegio degli Studenti**

§1. Il Collegio degli Studenti è costituito da tutti gli Studenti Ordinari.

§2. Al Collegio degli Studenti spetta

1. discutere sulle questioni accademiche relative agli Studenti della Facoltà;
2. avanzare agli organi competenti proposte circa la vita della Facoltà;
3. eleggere il proprio delegato *ad annum* al Consiglio Accademico.

§3. Il Collegio degli Studenti deve essere convocato dalla Preside due volte all'anno o anche più spesso quando la medesima lo ritenga opportuno o almeno la terza parte dei membri ne faccia domanda per iscritto.

§4. Il Collegio degli Studenti è retto secondo norme proprie approvate dal Consiglio Accademico e inserite nei Regolamenti.

§5. Gli argomenti da trattarsi sono proposti dalla Preside o anche dai membri del Collegio purché almeno la terza parte ne faccia richiesta per iscritto.

## **Titolo III**

### **DOCENTI**

#### **Art. 16 – Ordini dei Docenti**

§1. I Docenti della Facoltà possono essere Stabili o non Stabili. I Docenti Stabili si distinguono in Ordinari e Straordinari. I Docenti non Stabili sono gli Aggiunti e gli Invitati. Vi sono infine Docenti Emeriti.

§2. Sono Ordinari i Docenti che a pieno e definitivo titolo sono stati assunti nella Facoltà. A questi seguono gli Straordinari.

§3. Sono Aggiunti i Docenti cooptati nella Facoltà a norma dell'art. 19 §2 dei presenti Statuti.

§4. Sono Invitati i Docenti di un'altra Facoltà, o altre persone competenti in uno specifico settore della scienza, chiamati a svolgere peculiari incarichi accademici per un determinato periodo.

§5. Sono Emeriti i Docenti Ordinari e Straordinari che dopo almeno venticinque anni di insegnamento nella Facoltà cessano dal loro incarico, sia per aver compiuto i settanta anni di età, sia per altra causa, esclusa la rimozione dall'ufficio.

#### **Art. 17 – Numero dei Docenti**

Per coltivare le discipline proprie della Facoltà e per assicurare la debita assistenza e il profitto degli Studenti, la Facoltà dispone di un numero minimo di dodici Docenti Stabili.

## **Art. 18 – Requisiti per la cooptazione e l'assunzione dei Docenti**

**§1.** La scelta dei Docenti si farà solo fra persone che, oltre ad essere fornite dei requisiti scientifici di cui ai paragrafi seguenti, si distinguono per onestà di vita, integrità di dottrina, piena adesione al Magistero autentico della Chiesa e in particolare del Romano Pontefice, dedizione al dovere e dimostrata capacità didattica-pedagogica.

**§2.** Per essere cooptato in qualità di Docente Aggiunto si richiede che il candidato

- sia munito di un congruo dottorato;
- abbia insegnato nella Facoltà almeno per un anno;
- sia giudicato dal Collegio dei Docenti idoneo all'insegnamento e alla ricerca;
- abbia ricevuto voto favorevole dal Consiglio Accademico.

**§3.** Per essere assunto in qualità di Docente Straordinario si richiede che il candidato

- abbia esplicito l'incarico di Docente Aggiunto nella Facoltà per almeno tre anni;
- abbia dato prova, nell'ambito della sua disciplina, di competenza, specialmente con pubblicazioni scientifiche valutate positivamente da una commissione stabilita a norma dei Regolamenti;
- sia ritenuto idoneo, dal Consiglio Accademico, per ricchezza di dottrina, capacità pedagogica nell'insegnamento, senso di responsabilità, di appartenenza e spirito di collaborazione all'interno della Facoltà.

**§4.** Per essere assunto in qualità di Docente Ordinario si richiede che il candidato

- abbia esplicito l'incarico di Docente Straordinario nella Facoltà per almeno tre anni;



- abbia dato ulteriori contributi di pubblicazioni scientifiche valutate positivamente da una commissione stabilita a norma dei Regolamenti;
- sia giudicato idoneo dal Consiglio Accademico.

#### **Art. 19 – Nomina dei Docenti**

§1. I Docenti Stabili della Facoltà sono nominati dal Gran Cancelliere previo il 'nulla osta' della Santa Sede, su proposta della Vice Gran Cancelliere, sentito il Consiglio Accademico.

§2. I Docenti non Stabili sono nominati dalla Vice Gran Cancelliere, previo il conferimento della missione canonica da parte del Gran Cancelliere per i Docenti di discipline concernenti la fede e la morale.

#### **Art. 20 – Diritti e doveri dei Docenti**

§1. I Docenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo della Facoltà in ordine al conseguimento delle sue finalità istituzionali, secondo le modalità stabilite dagli Statuti e dai Regolamenti della stessa.

§2. Tutti i Docenti di qualsiasi categoria devono sempre distinguersi per prudenza, integrità di vita e dedizione al dovere.

§3. I Docenti della Facoltà godono di voce attiva e passiva nel Consiglio Accademico e nel Collegio dei Docenti a norma degli Statuti e dei Regolamenti.

§4. Affinché i Docenti possano efficacemente contribuire al raggiungimento del fine e degli obiettivi della Facoltà

1. godranno di una adeguata libertà di ricerca e di insegnamento secondo il metodo proprio di ogni disciplina e in pieno accordo col Magistero della Chiesa e del Romano Pontefice;

2. assicureranno in primo luogo che nell'insegnamento delle discipline teologiche sia trasmesso ciò che riguarda il patrimonio acquisito della Chiesa; le opinioni probabili e personali, che derivano dalle nuove ricerche, siano da loro proposte come tali;
3. riterranno loro dovere impegnarsi nella ricerca scientifica e collaborare tra loro nel promuoverla nell'ambito delle scienze dell'educazione;
4. saranno lasciati liberi da altri incarichi incompatibili con i loro impegni di ricerca e di insegnamento;
5. in determinati periodi, da stabilirsi nei Regolamenti, potranno essere lasciati liberi dall'insegnamento per dedicarsi completamente a particolari ricerche;
6. sottoporranno all'approvazione degli organi competenti, secondo quanto è stabilito nei Regolamenti, gli scritti che vorranno pubblicare.

§5. I Docenti devono partecipare alla vita e alle comuni attività della Facoltà e adempiere agli incarichi accademici, gestionali, di consulenza o ad altri compiti cui siano chiamati dalle autorità competenti.

§6. I Docenti sono tenuti ad osservare gli Statuti, i Regolamenti e il Codice etico della Facoltà.

Qualora li violassero, incorreranno nelle sanzioni stabilite dai Regolamenti. In ogni caso è riconosciuto loro il diritto alla difesa e al ricorso a norma dei Regolamenti.

## **Art. 21 – Cessazione dall'ufficio**

§1. Tutti i Docenti cessano dall'ufficio al compimento dei settanta anni di età.

Le Autorità personali continuano nell'incarico fino al termine prestabilito per il loro mandato.

I Professori Emeriti possono ancora tenere lezioni e dirigere esercitazioni e tesi su invito del Consiglio Accademico.

§2. I Docenti non Stabili vengono assunti per un anno, al termine del quale scade il loro mandato se non sono confermati.

§3. Anche durante l'incarico i Docenti possono essere sospesi dall'ufficio da parte del Gran Cancelliere, su proposta della Vice Gran Cancelliere:

1. il Docente sarà sospeso nel caso in cui venga accertato, da una commissione costituita a norma dei Regolamenti, che abbia commesso plagio in una o più delle sue pubblicazioni scientifiche;
2. il Docente potrà essere sospeso anche per altre cause giuste e gravi da notificare previamente al Docente interessato secondo la procedura stabilita nei Regolamenti a norma dell'art. 22 §2 delle *Norme Applicative* della Costituzione *Sapientia christiana*.

§4. Nei casi più gravi e urgenti la Vice Gran Cancelliere può sospendere *ad tempus* il Docente finché non sia concluso il procedimento ordinario.

## **Titolo IV**

### **STUDENTI**

#### **Art. 22 – Ordini degli Studenti**

§1. Gli Studenti si distinguono in Ordinari, Straordinari e Ospiti.

§2. Gli Studenti Ordinari sono quelli che intendono conseguire i gradi accademici.

§3. Gli Studenti Straordinari sono quelli che, pur seguendo un determinato Corso di studio, non hanno i requisiti per accedere ai gradi accademici o non intendono conseguirli, e quelli che seguono un particolare Corso di studio per ottenere un diploma di perfezionamento o di qualifica.

§4. Uno Studente Straordinario può diventare Ordinario, a giudizio della Preside, qualora *in itinere* entri in possesso delle condizioni previste dall'art. 23 §2.

§5. Gli Studenti Ospiti sono quelli che frequentano alcuni insegnamenti con la possibilità di sostenere i relativi esami.

#### **Art. 23 – Immatricolazione e iscrizione**

§1. La Facoltà è aperta a tutti coloro che ne accettano l'impostazione e i programmi e sono forniti dei requisiti richiesti.

§2. Per essere iscritto come Studente Ordinario si richiede che il candidato

1. sia fornito di un titolo di studio che dia accesso all'Università nella Nazione in cui è stato conseguito;

2. non sia iscritto contemporaneamente in altra Istituzione universitaria ecclesiastica o civile per conseguirvi i gradi accademici.

§3. Gli Studenti esteri prima di essere immatricolati devono dimostrare di conoscere la lingua italiana ad un livello idoneo per affrontare gli studi universitari. Le modalità concrete della verifica e altri requisiti per l'iscrizione sono fissati nei Regolamenti.

§4. La Facoltà riconosce gli studi compiuti presso altre Università o Istituti Superiori.

1. Gli Studenti che hanno conseguito in altre istituzioni universitarie gradi accademici in un Corso di studio affine a quelli della Facoltà, sono iscritti al grado successivo. Il Consiglio Accademico tuttavia può richiedere di colmare eventuali debiti formativi.

2. Gli Studenti possono ottenere il riconoscimento di singoli insegnamenti, seguiti in altre istituzioni universitarie, affini a quelli richiesti dal Corso di studio che stanno per intraprendere. In ogni caso, per conseguire i gradi accademici si richiede l'iscrizione nella Facoltà per almeno due semestri.

#### **Art. 24 – Passaggio da un Corso di studio ad un altro**

Il passaggio degli Studenti da un Corso di studio ad un altro all'interno della Facoltà può avvenire soltanto all'inizio dell'anno accademico o del secondo semestre, a norma dei Regolamenti.

#### **Art. 25 – Trasferimento**

§1. Il trasferimento degli Studenti può avvenire all'inizio dell'anno accademico o del secondo semestre seguendo le modalità stabilite nei Regolamenti.

§2. La Facoltà garantisce allo Studente, che si trasferisce da un'altra istituzione universitaria, i diritti già acquisiti, secondo il disposto dell'art. 23 §4.

#### **Art. 26 – Diritti e doveri degli Studenti**

§1. Gli Studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo della Facoltà in ordine al conseguimento del fine e degli obiettivi della Facoltà stessa nell'ambito e secondo le modalità precisate dall'art. 15 dei presenti Statuti.

§2. Gli Studenti sono tenuti a frequentare le lezioni almeno nella proporzione dei due terzi e a seguire tutte le attività prescritte dal proprio Corso di studio.

§3. Gli Studenti, dal momento della prima iscrizione, sono tenuti a osservare gli Statuti, i Regolamenti e il Codice etico della Facoltà.

Qualora li violassero, incorreranno nelle sanzioni stabilite dai Regolamenti. In ogni caso è riconosciuto loro il diritto alla difesa e il ricorso a norma dei Regolamenti.

## **Titolo V**

### **OFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO**

#### **Art. 27 – Officiali**

§1. Gli Officiali coadiuvano nel governo e nell'amministrazione le Autorità della Facoltà.

Essi sono la Segretaria, la Bibliotecaria, l'Economa e coloro che adempiono altri speciali compiti.

§2. La Segretaria, la Bibliotecaria, l'Economa sono proposte dalla Preside, sentito il Consiglio Accademico, e nominate dalla Vice Gran Cancelliere. Questa a suo giudizio può rimuoverle. Gli altri Officiali sono scelti dalla Preside.

§3. La Segretaria ha la responsabilità della Segreteria. I suoi particolari compiti sono stabiliti nei Regolamenti.

§4. La Bibliotecaria provvede alla gestione ordinaria della Biblioteca a norma dei Regolamenti.

§5. L'Economa esercita l'ordinaria amministrazione finanziaria della Facoltà a nome della Preside.

#### **Art. 28 – Personale ausiliario**

§1. Il personale ausiliario è costituito da coloro che nella Facoltà sono addetti alla vigilanza, alla tutela dell'ordine e ad altre incombenze.

§2. Per quanto riguarda il loro statuto giuridico nei rapporti con la Facoltà è competente la Legale Rappresentante.

## **Titolo VI**

### **ORDINAMENTO DEGLI STUDI**

#### **Art. 29 – Principi generali**

**§1.** L'ordinamento degli studi nella Facoltà è predisposto in modo da consentire il raggiungimento delle finalità istituzionali. Le scienze dell'educazione, pertanto, sono coltivate e promosse mediante la ricerca scientifica e le discipline, secondo il metodo che è loro proprio, in attenzione al Magistero della Chiesa, alle esigenze dei cambiamenti culturali e dei nuovi saperi emergenti.

**§2.** La Facoltà promuove la formazione di ricercatori, educatori, insegnanti e di altre figure professionali, a diversi livelli, operanti nei vari ambiti dell'educazione, con speciale attenzione all'azione preventiva.

**§3.** A tal fine, la Facoltà predispone i diversi Corsi di studio finalizzati a una formazione integrale nell'ambito delle scienze dell'educazione, rispettando le diverse dimensioni della realtà educativa e accostandola secondo un'angolatura filosofica, teologica, pedagogica, psicologica, sociologica, storica, giuridica, economica e della comunicazione.

**§4.** La Facoltà offre, pertanto, una formazione pedagogica generale e, insieme, una formazione specializzata in uno dei settori delle scienze dell'educazione, con un'attenzione particolare alle discipline filosofiche e teologiche e al loro ruolo nella formazione integrale della persona umana (cf art. 2 §2).

**§5.** L'organizzazione degli studi si fonda sulla interazione tra le discipline. Le singole attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono articolate in modo



da formare un tutto organico. A ciò è finalizzata la collaborazione tra i Docenti.

#### **Art. 30 – Cicli di studio**

§1. La Facoltà prevede un’offerta formativa articolata in tre cicli.

§2. Il primo ciclo, Baccalaureato (Laurea), ha la durata di tre anni (sei semestri); favorisce l’acquisizione di conoscenze e competenze di base che introducono nell’ambito della ricerca scientifica propria delle scienze dell’educazione. Si conclude con l’esame di Baccalaureato.

§3. Il secondo ciclo, Licenza (Laurea Magistrale), ha la durata di due anni (quattro semestri) e presuppone il completamento del primo ciclo; consente di approfondire le discipline specifiche del Corso di studio e di acquisire una più avanzata metodologia di ricerca scientifica e di intervento. Si conclude con l’esame di Licenza.

§4. Il terzo ciclo, Dottorato di ricerca, ha una durata non inferiore a tre anni; suppone il completamento del secondo ciclo e consente di acquisire conoscenze e competenze di alta qualificazione in una delle aree disciplinari specialistiche coltivate dalla Facoltà per esercitare attività di ricerca e di docenza presso le Università o in Centri di ricerca avanzata. Si conclude con l’esame di Dottorato.

#### **Art. 31 – Corsi di studio e titoli accademici**

§1. La Facoltà prevede un’Offerta formativa articolata in Corsi di studio e rilascia i corrispondenti titoli accademici.

§2. I Corsi di studio del primo ciclo sono:

Baccalaureato (Laurea) in

- *Scienze dei Processi Educativi e Formativi*
- *Educatore Professionale*

- *Educazione Religiosa*
- *Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educa-zione.*

§3. I Corsi di studio del secondo ciclo sono:

Licenza (Laurea Magistrale) in

- *Progettazione e Gestione dei Servizi Scolastici e Formativi*
- *Progettazione e Coordinamento dei Servizi Socio-Educativi*
- *Catechetica e Pastorale Giovanile*
- *Pedagogia e Didattica della Religione*
- *Psicologia dell'Educazione.*

#### Art. 32 – **Strutturazione dei Corsi di studio**

§1. I Corsi di studio sono articolati in attività formative di base, caratterizzanti, integrative e attività a scelta dello Studente, in coerenza con gli obiettivi formativi previsti e con il profilo formativo finale che si intende raggiungere nel percorso accademico.

§2. L'offerta formativa dei singoli Corsi di studio comporta attività formative con diverse finalità e metodologie.

§3. Le norme dettagliate riguardanti i singoli Corsi di studio, le attività formative e i relativi crediti sono determinate nei Regolamenti.

#### Art. 33 – **Metodi didattico-pedagogici**

§1. Per promuovere negli Studenti una formazione integrale e organica nel campo delle scienze dell'educazione, si dà la preferenza ai metodi di insegnamento che favoriscono la partecipazione attiva e incoraggiano l'impegno personale nello studio.

§2. Le attività formative sono organizzate in modo che gli Studenti possano conseguire gli obiettivi di apprendimento, giungere gradualmente, nei tempi previsti, all'approfondimento delle singole discipline e siano in grado di accostarsi alla ricerca scientifica.

§3. Nello svolgimento delle attività formative, accanto alle lezioni frontali, si promuove la ricerca individuale e/o di gruppo, anche attraverso laboratori, seminari, esercitazioni scritte e orali, tirocini.

### Art. 34 – **Esami**

§1. Il profitto degli Studenti è comprovato da esami o prove equivalenti da sostenere alla fine del semestre o dell'anno e del ciclo di studio.

§2. Gli esami e le prove sulle singole attività formative possono essere orali o scritti.

§3. Le prove finali degli esami di grado, da sostenere al termine del ciclo, comprovano il livello di maturazione scientifica raggiunto.

§4. La valutazione del profitto si esprime mediante voti. La modalità della votazione negli esami e nelle altre prove, nonché il loro coefficiente di ponderazione, è precisato nei Regolamenti.

§5. Le sessioni di esami sono tre: invernale, estiva, autunnale.

## **Titolo VII**

### **GRADI ACCADEMICI**

#### **Art. 35 – Gradi accademici**

**§1.** I gradi accademici conferiti dalla Facoltà sono

1. Baccalaureato (Laurea) con cui si conclude il primo ciclo di studi;
2. Licenza (Laurea Magistrale) con cui si conclude il secondo ciclo di studi;
3. Dottorato di ricerca con cui si conclude il terzo ciclo di studi.

**§2.** I gradi accademici vengono conferiti a nome del Sommo Pontefice.

#### **Art. 36 – Requisiti per il conseguimento dei gradi accademici**

**§1.** Perché uno Studente possa conseguire il Baccalaureato (Laurea) si richiede che abbia

1. sostenuto con esito positivo tutti gli esami e gli adempimenti previsti dal proprio Corso di studio;
2. dato prova della conoscenza di una lingua straniera;
3. superato la Prova finale secondo le modalità indicate dai Regolamenti.

**§2.** Perché uno Studente possa conseguire la Licenza (Laurea Magistrale) si richiede che abbia

1. sostenuto con esito positivo tutti gli esami e gli adempimenti previsti dal proprio Corso di studio;
2. dato prova della conoscenza di una seconda lingua straniera;
3. presentato una dissertazione scritta di indole scientifica;
4. superato l'esame di Licenza (Laurea Magistrale) secondo le modalità indicate dai Regolamenti.

§3. Perché uno Studente possa conseguire il Dottorato di ricerca si richiede che abbia

1. concluso con esito positivo le attività formative e le prestazioni accademiche stabilite nei Regolamenti e specificate caso per caso dal Consiglio Accademico;
2. dato prova della conoscenza di due lingue straniere veicolari;
3. presentato una tesi di dottorato che contribuisca effettivamente al progresso della scienza, l'abbia pubblicamente discussa con esito positivo e, almeno in parte, pubblicata.

#### **Art. 37 – Titoli accademici**

Agli Studenti che hanno conseguito i gradi accademici, la Facoltà rilascia documenti autentici così firmati:

1. i documenti di primo e di secondo grado accademico dalla Vice Gran Cancelliere, dalla Preside e dalla Segretaria della Facoltà;
2. i documenti di terzo grado accademico dal Gran Cancelliere, dalla Vice Gran Cancelliere, dalla Preside e dalla Segretaria della Facoltà.

**Art. 38 – Dottorato *ad honorem***

§1. Il Dottorato *ad honorem* può essere conferito per speciali meriti scientifici o culturali acquisiti nel promuovere le scienze dell'educazione.

§2. Il Dottorato *ad honorem* è conferito dal Gran Cancelliere sentito il parere del Consiglio Accademico e ottenuto il 'nulla osta' della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

## **Titolo VIII**

### **CORSI DI DIPLOMA**

#### **Art. 39 – Vari tipi di Corsi**

**§1.** La Facoltà istituisce Corsi di perfezionamento, di qualifica, di alta formazione e di aggiornamento in particolari settori delle scienze dell'educazione.

**§2.** I Corsi di perfezionamento (Master) sono corsi di elevata specializzazione che consentono di acquisire conoscenze di natura professionalizzante, riservati a coloro che sono in possesso di un titolo universitario. I programmi di studio e la durata di tali Corsi sono determinati volta per volta. L'ammontare dei crediti non sarà inferiore ai 60 ECTS.

**§3.** I Corsi di perfezionamento (Master) sono di due tipi:

1. di primo livello, riservato a coloro che sono forniti di Baccalaureato (Laurea) o di titolo equivalente;
2. di secondo livello, riservato a coloro che sono forniti di Licenza (Laurea Magistrale) o di titolo equivalente.

**§4.** I Corsi di qualifica offrono una formazione approfondita in un ambito specifico e sono riservati a coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'Università.

**§5.** I Corsi di alta formazione offrono percorsi di specializzazione focalizzati su una tematica specifica. Sono riservati a professionisti operanti nel settore dell'educazione o a neolaureati in cerca di una qualificazione.

**§6.** I Corsi di aggiornamento sono quelli istituiti dalla Facoltà per particolari categorie di insegnanti e di operatori nel campo educativo.

**§7.** La partecipazione regolare ai Corsi e l'adempimento delle condizioni prescritte per ognuno di essi portano rispettivamente al conseguimento di

1. diploma di perfezionamento (Master) per i Corsi di cui al §2;
2. diploma di qualifica per i Corsi di cui al §4.
3. diploma di alta formazione per i Corsi di cui al §5.
4. attestato di frequenza per i Corsi di cui al §6.



## **Titolo IX**

### **RISORSE DIDATTICHE**

#### **Art. 40 – Biblioteca**

§1. Per il raggiungimento del proprio fine, la Facoltà dispone di una Biblioteca adeguata, rispondente alle esigenze della didattica e della ricerca, ordinata convenientemente e fornita degli opportuni cataloghi anche informatizzati.

§2. La Biblioteca, per favorire un proficuo lavoro scientifico sia dei Docenti che degli Studenti, dispone di un conveniente patrimonio librario relativo alle discipline coltivate nella Facoltà, di sale di lettura dotate delle opere principali e delle riviste, accessibili alla consultazione e attrezzate di un adeguato supporto tecnologico.

§3. Per favorire un più ampio accesso alla conoscenza e all'informazione e per la diffusione del sapere scientifico, la Biblioteca coopera con altre biblioteche universitarie ecclesiastiche e civili.

§4. La Biblioteca, all'interno del bilancio della Facoltà, dispone di un distinto capitolo di spesa per il continuo arricchimento di libri, antichi e recenti, delle principali riviste scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale e per l'informatizzazione dei servizi.

§5. Alla Biblioteca è preposta una esperta in materia che provvede all'ordinaria gestione della stessa e che di diritto è membro del Consiglio di Biblioteca.

§6. Il Consiglio di Biblioteca è costituito dalla Preside, dalla Bibliotecaria e da tre Docenti eletti per un triennio dal Collegio dei Docenti tra i Professori Ordinari, Straordinari e Aggiunti.

Il Consiglio di Biblioteca provvede a quanto è necessario alla Biblioteca e a curarne l'efficienza secondo norme proprie, da esso definite e da approvarsi dal Consiglio Accademico. È convocato dalla Preside almeno tre volte all'anno.

§7. L'accesso alla Biblioteca è riservato, in via ordinaria, ai soli Docenti e Studenti della Facoltà; possono tuttavia accedervi altri studiosi e Studenti purché forniti di conveniente presentazione a norma del Regolamento della Biblioteca.

#### **Art. 41 – Istituti e Centri**

§1. Per favorire l'attività scientifica in particolari campi delle scienze dell'educazione la Facoltà dispone di Istituti, Centri e Laboratori scientifici dei quali si serve anche ai fini didattico-pedagogici.

§2. Gli Istituti collaborano tra loro nell'attività di ricerca scientifica, svolta nel rispettivo ambito, in ordine al conseguimento del fine della Facoltà.

§3. Ogni Istituto è retto da una Direttrice nominata a norma dell'art. 12 dei presenti Statuti.

§4. Il personale qualificato addetto ai Centri e ai Laboratori scientifici è designato dalla Preside a norma dei Regolamenti.

## **Titolo X**

### **AMMINISTRAZIONE ECONOMICA**

#### **Art. 42 – Finanziamento**

La Facoltà dispone, oltre al contributo dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, delle seguenti entrate:

1. tasse accademiche versate dagli Studenti;
2. proventi per attività scientifiche, didattiche e tecniche programmate nell'ambito della Facoltà;
3. liberalità e altri eventuali contributi.

#### **Art. 43 – Consiglio di Amministrazione**

**§1.** Il Consiglio di Amministrazione è costituito dalla Preside, dall'Economa e da un Docente Stabile eletto per un triennio dal Consiglio Accademico.

**§2.** Il Consiglio di Amministrazione regola l'andamento economico di tutta la Facoltà e prepara ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Accademico.

**§3.** Ogni anno invia la relazione finanziaria all'Economa Generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice la quale rappresenta la Vice Gran Cancelliere nell'amministrazione.

**§4.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalla Preside almeno due volte all'anno.

## **Titolo XI**

### **RELAZIONI E COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE**

#### **Art. 44 – Collaborazione**

La Facoltà collabora con altre istituzioni accademiche dando il proprio contributo specifico mediante la continua elaborazione del patrimonio scientifico acquisito e l'attenzione agli sviluppi delle scienze e alle nuove relazioni che si stabiliscono tra le diverse discipline.

#### **Art. 45 – Modalità di collaborazione**

La Facoltà collabora con altre istituzioni accademiche mediante

1. il mutuo scambio di Docenti, fermo restando quanto è prescritto all'art. 13 §4, 9; art. 20 §5 dei presenti Statuti e all'art. 49 §2 delle *Norme Applicative* della Costituzione *Sapientia christiana*;
2. la comunicazione della propria attività scientifica;
3. la promozione e la partecipazione a ricerche scientifiche e attività culturali di interesse comune;
4. realizzazione di programmi di interfacoltà per dottorati di ricerca.

#### **Art. 46 – Affiliazione, aggregazione, incorporazione**

§1. La Facoltà può favorire il collegamento con altre istituzioni universitarie attraverso l'affiliazione, l'aggregazione e

l'incorporazione in conformità alla Costituzione *Sapientia christiana* (art. 62-64) e le sue *Norme Applicative* (art. 47-48).

**§2.** L'autorizzazione a procedere spetta alla Vice Gran Cancelliere, previo consenso del Consiglio Accademico.

**§3.** Il Gran Cancelliere presenta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la richiesta per l'approvazione.

**§4.** La procedura da seguire è stabilita nei Regolamenti.

## **Titolo XII**

### **NORME PECULIARI**

#### **Art. 47 – Destinazione dei beni in caso di estinzione della Facoltà**

Se per qualunque ragione venisse estinta la Facoltà, i suoi beni, i diritti patrimoniali e gli oneri saranno destinati all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, salva la volontà degli offerenti come pure i diritti acquisiti.

#### **Art. 48 – Altre fonti di diritto**

§1. I presenti Statuti sono esplicitati dai Regolamenti interni della Facoltà.

§2. Le norme finora vigenti per consuetudine continuano ad avere valore purché non discordino dai presenti Statuti.

#### **Art. 49 – Approvazione degli Statuti**

I presenti Statuti, già approvati *ad experimentum* per cinque anni in data 25 agosto 2005, in base all'esperienza acquisita sono stati riformulati e presentati alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, per la nuova approvazione.

Entrano in vigore all'atto della promulgazione da parte del Gran Cancelliere, previo decreto di approvazione della stessa Congregazione.



# INDICE

<i>Decreto di approvazione degli Statuti</i> .....	5
<i>Decreto di promulgazione degli Statuti</i> .....	7
<i>Proemio</i> .....	9
<b>Titolo I – COSTITUZIONE E FINE</b> .....	11
art. 1 Natura e costituzione .....	11
art. 2 Fine.....	11
art. 3 Mezzi .....	12
art. 4 Rapporti tra Facoltà, Santa Sede e Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice .....	12
art. 5 Personalità giuridica e sede .....	13
art. 6 Istituzioni annesse .....	13
<b>Titolo II – COMUNITÀ ACCADEMICA E SUO GOVERNO</b> .....	14
art. 7 Principi generali.....	14
art. 8 Gran Cancelliere .....	15
art. 9 Vice Gran Cancelliere .....	17
art. 10 Preside .....	18
art. 11 Vice Preside .....	20
art. 12 Direttrici di Istituto .....	20
art. 13 Consiglio Accademico .....	21
art. 14 Collegio dei Docenti .....	23
art. 15 Collegio degli Studenti .....	24
<b>Titolo III – DOCENTI</b> .....	26
art. 16 Ordini dei Docenti .....	26
art. 17 Numero dei Docenti.....	26
art. 18 Requisiti per la cooptazione e l'assunzione dei	



Docenti.....	27
art. 19 Nomina dei Docenti .....	28
art. 20 Diritti e doveri dei Docenti .....	28
art. 21 Cessazione dall'ufficio.....	30
<b>Titolo IV – STUDENTI .....</b>	<b>31</b>
art. 22 Ordini degli Studenti .....	31
art. 23 Immatricolazione e iscrizione .....	31
art. 24 Passaggio da un Corso di studio ad un altro .....	32
art. 25 Trasferimento .....	33
art. 26 Diritti e doveri degli Studenti.....	33
<b>Titolo V – UFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO .....</b>	<b>34</b>
art. 27 Ufficiali.....	34
art. 28 Personale ausiliario .....	34
<b>Titolo VI – ORDINAMENTO DEGLI STUDI .....</b>	<b>35</b>
art. 29 Principi generali.....	35
art. 30 Cicli di studio .....	36
art. 31 Corsi di studio e titoli accademici .....	36
art. 32 Strutturazione dei Corsi di studio .....	37
art. 33 Metodi didattico-pedagogici.....	38
art. 34 Esami.....	38
<b>Titolo VII – GRADI ACCADEMICI .....</b>	<b>39</b>
art. 35 Gradi accademici.....	39
art. 36 Requisiti per il conseguimento dei gradi Accademici .....	39
art. 37 Titoli accademici.....	40
art. 38 Dottorato <i>ad honorem</i> .....	41
<b>Titolo VIII – CORSI DI DIPLOMA .....</b>	<b>42</b>
art. 39 Vari tipi di Corsi .....	42
<b>Titolo IX – RISORSE DIDATTICHE .....</b>	<b>44</b>
art. 40 Biblioteca .....	44
art. 41 Istituti e Centri .....	45
<b>Titolo X – AMMINISTRAZIONE ECONOMICA .....</b>	<b>46</b>

art. 42	Finanziamento .....	46
art. 43	Consiglio di Amministrazione .....	46

**Titolo XI – RELAZIONI E COLLABORAZIONE CON ALTRE  
ISTITUZIONI ACCADEMICHE .....** 47

art. 44	Collaborazione .....	47
art. 45	Modalità di collaborazione .....	47
art. 46	Affiliazione, aggregazione, incorporazione .....	48

**Titolo XII – NORME PECULIARI.....**49

art. 47	Destinazione dei beni in caso di estinzione della Facoltà .....	49
art. 48	Altre fonti di diritto .....	49
art. 49	Approvazione degli Statuti.....	49



